



Lodi, 09.10.2024

Al Dirigente della Direzione Organizzativa 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

Servizio di montaggio, smontaggio e trasporto delle paratie antiesondazione presso il sito di difesa spondale “Isolabella” zona ospedale Maggiore CIG B35FC1A70B

RELAZIONE

Proposta di affidamento alla ditta esecutrice del servizio ditta EDILGA srl

PREMESSA

Il sottoscritto geom. Marcello Ghidotti Istruttore direttivo tecnico in servizio presso la Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici e Responsabile unico del procedimento in oggetto in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall’art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che si rende necessario provvedere ad eseguire il servizio di montaggio, smontaggio e trasporto delle paratie antiesondazione presso il sito di difesa spondale “Isolabella” zona ospedale Maggiore, per l’importo complessivo di Euro 4.100,00+IVA 22%

L’importo delle opere da eseguire risulta essere inferiore alla soglia di € 150.000,00 e ciò non comporta l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua



scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art. 49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;



- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;
- l'art. 225 comma 2 del D.Lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Evidenziato che la procedura verrà svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia.

Dato atto che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l'acquisizione del CUP.

Precisato, altresì, che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Vista l'offerta economica ricevuta e agli atti dell'ufficio dalla Ditta Edila srl Via Marsala, 26 – 26900 Lodi (LO) – Cod. Fisc. 10134080968 per un importo totale di €. 4.100,00+IVA 22% .

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico ha indicato che il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Edile
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo.



Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del procedimento, attesta:

- l'acquisizione dell'autodichiarazione della ditta Edilga srl Via Marsala, 26 – 26900 Lodi (LO) – Cod. Fisc. 10134080968, circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisti ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva della ditta come da DURC Numero Protocollo INAIL_44627990 Data richiesta 09.10.2024 Scadenza validità 13.11.2024;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la disponibilità finanziaria;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'acquisizione del CIG n. B35FC1A70B;
- che la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Per quanto relazionato, il sottoscritto Responsabile del procedimento, nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, esprime il proprio parere tecnico favorevole e propone al Dirigente in indirizzo l'affidamento dei lavori in oggetto, alla ditta Edila srl Via Marsala, 26 – 26900 Lodi (LO) – Cod. Fisc. 10134080968, per un importo pari a €. 4.100,00 + I.V.A. 22%

Il Responsabile del procedimento
geom. Marcello Ghidotti